

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - SEDE DI ROMA

RICORSO

CON ISTANZA DI DECRETO MONOCRATICO EX ART. 56 C.P.A.

Nell'interesse della Dott.ssa **Robbiano Marta** (C.F. RBBMRT93S65D969Y), nata il 25.11.1993 a Genova (GE) e ivi residente, in Via Pastrengo, n. 7, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 0917722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 0917722955) e Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; florianabarбата@pec.it; fax: n. 0917722955), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

CONTRO

- il **Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.)**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Consorzio interuniversitario CINECA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- della Dott.ssa Buzzanca Chiara (C.F. BZZCHR94E64G377O), all'indirizzo PEC chiara.buzzanca@mpspec.it;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del Decreto direttoriale n. 362 del 21 dicembre 2020, recante il cronoprogramma aggiornato delle fasi di scelta, assegnazione e immatricolazione alle Scuole di specializzazione medica, per l'a.a. 2019/20, di cui agli articoli 9 e 10 del D.D.G. 24 luglio 2020, prot. n. 1177, nella parte in cui contrae sensibilmente le tempistiche per accedere alle Sessioni straordinarie di recupero dei posti vacanti;
- dell'Avviso, reso noto in data 19 gennaio 2021 dal M.U.R. mediante pubblicazione sul sito universitaly.com, segnatamente sulla pagina personale dei concorrenti, recante “Comunicazioni MIUR – Sessione straordinaria”, in cui si precisa l'avvio della seconda fase delle riassegnazioni con l'indicazione che “*lunedì 8 febbraio 2021 verrà comunicata la data dell'eventuale fase di riassegnazione successiva, qualora dovessero residuare ancora posti da riassegnare una volta chiusa l'attuale fase di iscrizione*”, nella parte in cui non consente all'odierna parte ricorrente di parteciparvi;
- dell'Avviso, reso noto dal M.U.R. in data 11 gennaio 2021 mediante pubblicazione sul sito



universitaly.com, segnatamente sulla pagina personale dei concorrenti, riportante “Comunicazioni MIUR – Apertura Sessione Straordinaria”;

- del Decreto direttoriale del Ministero dell’università e della ricerca 24 luglio 2020, prot. n. 1177, recante il bando di concorso per l’accesso dei medici alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2019/2020, nella parte in cui prevede, all’art. 10, comma 2, che *«dopo l’inizio delle attività didattiche la partecipazione alla Sessione straordinaria di recupero non è ammessa per i candidati che stanno già fruendo di un posto in specialità la cui copertura economica risulta ormai definitivamente incisa dall’avvio della frequenza del Corso di specializzazione, rendendone impossibile la sua riassegnazione»*, nonché, al comma 7, che *«Non sono possibili subentri su posti con contratti la cui copertura economica risulti ormai incisa dall’avvio della frequenza del Corso di specializzazione a.a. 2019/2020 da parte dello specializzando che, essendo iniziate le attività didattiche, ha cominciato a fruire del contratto di formazione maturando il diritto a percepire i relativi emolumenti»*;

- del Decreto 10 agosto 2017, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 208 del 06/09/2017, riportante il “Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”, con particolare riferimento all’art. 5, comma 6, a mente del quale *“Terminate le operazioni relative all’assegnazione e all’immatricolazione dei candidati alle scuole, hanno inizio le attività didattiche e non sono possibili subentri su posti eventualmente rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione o rinuncia da parte dei candidati assegnati o di ogni altra ragione. In ogni caso, i contratti rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione o rinuncia da parte dei candidati assegnati o di ogni altra ragione sono comunque oggetto, compatibilmente con le procedure ministeriali in atto, di riassegnazione nell’ambito del contingente dei contratti di specializzazione per i successivi anni accademici”*;

- dei provvedimenti, di estremi non conosciuti, con i quali si è proceduto alla riassegnazione dei posti banditi nella sessione straordinaria di recupero, nella misura in cui non consentono a parte ricorrente di risultare assegnataria;

- dei provvedimenti, di estremi non conosciuti, con i quali non sono stati riassegnati i posti banditi e abbandonati dai candidati successivamente all’immatricolazione;

- ove di ragione, del decreto direttoriale dell’11 dicembre 2020, n. 220 con il quale il M.U.R., in

esecuzione dei pronunciamenti del Giudice amministrativo, ha disposto un ulteriore aggiornamento della graduatoria;

- ove di ragione, del decreto direttoriale del 4 dicembre 2020, n. 136, con il quale, a seguito degli ulteriori pronunciamenti giurisdizionali del Giudice amministrativo, si è disposto il rinvio a data successiva al 15 dicembre 2020 della fase di assegnazione dei candidati alle scuole e delle successive fasi della procedura concorsuale calendarizzate;

- ove di ragione, del decreto direttoriale del 30 novembre 2020, prot. n. 37, con il quale è stato disposto un ulteriore aggiornamento, allo stato degli atti e del contenzioso, della graduatoria e il conseguente aggiornamento del cronoprogramma delle fasi di scelta, assegnazione e immatricolazione della procedura concorsuale;

- ove di ragione, del decreto direttoriale del 23 novembre 2020, prot. n. 1948, che ha aggiornato la graduatoria allo stato degli atti e del contenzioso, prorogando contestualmente la data di chiusura della fase di scelta di tipologia e sede e rinviando l'aggiornamento del cronoprogramma relativo alle ulteriori fasi della procedura concorsuale;

- ove di ragione, del precedente decreto direttoriale del 9 novembre 2020, prot. n. 1794, con il quale è stato indicato il cronoprogramma aggiornato delle fasi di scelta, assegnazione e immatricolazione di cui agli articoli 9 e 10 del bando di concorso;

- ove di ragione, della prima graduatoria provvisoria del concorso per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione di area medica a.a. 2019/2020, pubblicata con D.D. n. 1681 del 26 ottobre 2020;

- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, n. 650 del 15 settembre 2020, con il quale sono stati previsti, per l'a.a. 2019/2020, i posti disponibili, distribuiti per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'a.a. 2019/2020;

- in quanto occorra, dell'accordo tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 9 luglio 2020 rep. atti 111/CSR, concernente la rideterminazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale del numero globale di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2019-2020 - di cui all'accordo rep. atti n. 110/CSR del 21 giugno 2018 - definito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 368/1999;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

volte a consentire all'odierna parte ricorrente di **partecipare all'ulteriore espletamento della sessione straordinaria di recupero che avrà inizio a partire dall'8 febbraio p.v.**

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alla Scuola di specializzazione medica spettante e scelta in prima opzione o, in subordine, altra Scuola di interesse in base all'effettivo posizionamento in graduatoria, con conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento della pretesa *de qua* nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di *chance* e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Si premette in

FATTO

1. – In data 24 luglio 2020, con Decreto direttoriale n. 1177, il Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, ha indetto il Concorso per l'accesso alle Scuole universitarie di Specializzazione medica per l'anno accademico 2019/2020 (**doc. 6**).

Più precisamente, il M.U.R. ha disposto un concorso unico nazionale, da svolgersi in modo decentrato presso le sedi di ogni Università, senza però che i singoli candidati potessero, al momento della presentazione della domanda, indicare preventivamente un ordine di preferenza delle sedi e delle tipologie di Scuole di Specializzazione prescelte.

2. – Con successivo D.M. del 15 settembre 2020, n. 650, è stato fissato il contingente dei contratti di formazione specialistica divisi per Ateneo e per scuola di specializzazione; in totale sono state messe a concorso 14.455 borse con riferimento all'a.a. 2019/2020, di cui solo 13.400 accessibili a tutti perché finanziate a livello statale, 888 finanziate dalle Regioni e 167 da altri enti pubblici e privati (**doc. 8**).

3. – In data 22 settembre 2020, l'odierna parte ricorrente ha partecipato alla prova di ammissione al concorso per l'accesso alle Scuole di Specializzazione medica.

A seguito della pubblicazione della graduatoria di merito, ha appreso di esservi utilmente inclusa, in posizione n. 15225 ° , con un punteggio **pari a 70 (doc. 5)**.

4. – Ai candidati utilmente ricompresi nella graduatoria, in particolare, il MUR ha consentito, per l'anno in questione, di indicare, attraverso l'apposita procedura informatica presente sul portale

University, “*da una a tutte le tipologie di Scuola e le relative sedi*, secondo il concatenarsi dell’ordine di preferenza “*tipologia-sede*” (art. 9, co. 4, del bando), anziché circoscrivere a tre, come lo scorso anno, il numero delle scelte opzionabili.

Nonostante l’ottimo punteggio conseguito, all’esito della procedura di assegnazione ordinaria dei posti messi a bando, l’odierna parte ricorrente è riuscita ad immatricolarsi presso la Scuola di Specializzazione in **Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore presso l’Università degli Studi di Sassari**, ma non presso la Scuola di specializzazione di prima scelta (ossia **Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore presso l’Università di Roma – Umberto I**) (doc. 5, cit.).

5. – Con specifico riguardo ai candidati assegnati, il M.U.R. ha previsto, nel bando di concorso, che gli stessi avrebbero dovuto immatricolarsi alla Scuola di assegnazione “*da martedì 13 ottobre 2020, e comunque entro e non oltre martedì 20 ottobre 2020 ore 12.00 a pena di decadenza.*” (art. 9, co.4, cit.).

Per quanto di interesse, il Ministero ha indicato, ai sensi dell’art. 1 della *lex specialis*, che “La data di inizio delle attività didattiche per i medici immatricolati nell’a.a. 2019/2020 alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all’Allegato 1 è fissata mercoledì 30 dicembre 2020.” (doc. 6, cit.).

Alla data del 30 dicembre, pertanto, tutti i soggetti immatricolatisi presso la Scuola di assegnazione avrebbero dovuto prendere servizio ed iniziare le attività didattiche.

6. – Una volta **terminata la menzionata fase ordinaria di immatricolazione**, i candidati utilmente assegnati avrebbero potuto partecipare, **da ottobre a dicembre, alla c.d. “Sessione straordinaria di recupero”**, finalizzata alla riassegnazione dei posti resisi man mano disponibili a seguito delle rinunce, nel rispetto della posizione dagli stessi ricoperta nella graduatoria di merito (art. 10, co. 2, del bando).

Parte ricorrente, dunque, immaginava fiduciosamente di avere di fronte a sé un orizzonte temporale pari a ben tre mesi per prendere parte alla menzionata Sessione e ambire alla sede prescelta attraverso gli scorrimenti, come da cronoprogramma originariamente individuato dal MUR nel bando di concorso (ossia dal 20 ottobre al 30 dicembre 2020, termine per l’assunzione in servizio e l’avvio delle attività didattiche).

Così, tuttavia, non è stato.

7. – Difatti, **il contenzioso che ha notoriamente interessato la procedura concorsuale che ci occupa**, innescato dal *modus operandi* dell’Amministrazione per via dell’introduzione nella *lex specialis* di

clausole escludenti e ingiustamente penalizzanti per taluni partecipanti, ha determinato una vicenda **paradossale**: la graduatoria, che avrebbe dovuto essere pubblicata il 5 ottobre 2020, è stata resa nota in via provvisoria il 26 ottobre (**doc. 7**), per poi essere successivamente aggiornata in esecuzione di diversi provvedimenti giurisdizionali del Giudice amministrativo (si consideri che l'ultimo aggiornamento, allo stato dei fatti, è intervenuto con il decreto direttoriale dell'11 dicembre 2020, n. 220 – **doc. 10**).

Per l'effetto, le fasi di scelta della sede e di assegnazione dei candidati alle Scuole, previste nel bando di concorso, sono state ripetutamente differite, con la conseguenza che **anche la sessione straordinaria di recupero**, che avrebbe dovuto iniziare, da bando, al termine delle immatricolazioni ordinarie (e che avrebbe consentito all'odierna parte ricorrente di essere ammessa presso la sede di prima scelta!), **è stata drasticamente posticipata**.

A fronte di tale differimento, come si dirà, parte ricorrente ha dovuto prendere servizio presso la sede assegnatale senza poter beneficiare di tutti gli scorrimenti straordinari che le sarebbero valse l'ammissione alla Scuola di interesse.

Il bando di concorso ha, infatti, previsto che dalla data di assunzione in servizio i titolari di borsa non potranno più concorrere alle riassegnazioni rese disponibili con gli scorrimenti straordinari, precisando che **"dopo l'inizio delle attività didattiche la partecipazione alla Sessione straordinaria di recupero non è ammessa per i candidati che stanno già fruendo di un posto in specialità la cui copertura economica risulta ormai definitivamente incisa dall'avvio della frequenza del Corso di specializzazione, rendendone impossibile la sua riassegnazione"** (art. 10, comma 2).

8. – In particolare, il MUR, con decreto direttoriale n. 362 del 21 dicembre u.s., ha, senza alcun criterio logico, previsto che ***"la sessione straordinaria di recupero dei posti prende avvio da martedì 12 gennaio 2021"*** e che **"La data di avvio delle attività didattiche per i medici immatricolati nell'a.a. 2019/2020 è fissata a martedì 26 gennaio 2021."** (**doc. 1**).

Pertanto, **in data 11 gennaio 2021**, il MUR ha reso noto sulla pagina personale dei candidati l'Avviso recante **"Apertura Sessione Straordinaria"**, contenente un **cronoprogramma** scandito nelle seguenti date (**doc. 2**):

12 gennaio 2021: Apertura scelte candidati;

13 gennaio 2021: Chiusura scelte, assegnazione e apertura Iscrizioni candidati;

15 gennaio 2021: Termine Iscrizioni candidati.

In data **19 gennaio 2021**, con un secondo avviso (**doc. 2**), il M.U.R. ha comunicato ai candidati l'avvio della seconda fase della sessione straordinaria, riportando il seguente **cronoprogramma**:

19 gennaio 2021: Apertura scelte candidati;

20 gennaio 2021: Chiusura scelte, assegnazione e apertura Iscrizioni candidati;

22 gennaio 2021: Termine Iscrizioni candidati.

Attraverso l'avviso in questione è stato, altresì, reso noto ai candidati che ***“lunedì 8 febbraio 2021 verrà comunicata la data dell'eventuale fase di riassegnazione successiva”***.

La partecipazione alla successiva fase di riassegnazione è stata letteralmente preclusa a parte ricorrente.

La stessa, dovendo prendere servizio il 26 gennaio u.s. nella sede assegnatale per non correre il rischio di non vedersi attribuita alcuna borsa, ha potuto fruire di sole due settimane (12-15 gennaio; 19-22 gennaio) di riassegnazioni straordinarie di recupero, anziché beneficiarne per tre mesi, come previsto inizialmente dal bando di concorso, ove la procedura in questione non avesse subito rallentamenti.

La stessa si è trovata, così, costretta a **rinunciare all'ulteriore fase di riassegnazione, che – come da avviso del 19 gennaio u.s. – inizierà a decorrere dall'8 febbraio p.v.** (cfr. doc. 2, cit.).

Ne è derivata una grave **disparità di trattamento**: nei fatti, parte ricorrente si vedrà “scavalcata” – ai fini dell'accesso alla Scuola prescelta - da colleghi con punteggi decisamente inferiori, solo per essere stata costretta a prendere servizio in una sede diversa dalla sua prima scelta, in evidente frizione con qualsivoglia principio meritocratico.

E infatti, i posti ancora da coprire sono tantissimi. Come evincibile dalla pagina *University*, l'Amministrazione ha reso noto che verranno riassegnati nel prossimo scorrimento con precisione 460 posti (doc. 3). Tra questi, figurano ancora posti liberi in **Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore**, come da Tabella allegata estratta dal portale *University* – doc. 4, potendosi rinvenire posti liberi anche presso altre Scuole di interesse per la stessa – cfr. doc. 3).

9. – L'erroneità del sistema così congegnato è, poi, resa palese dall'evidente circostanza per cui, ad oggi, continuano a **permanere posti rimasti vacanti, specie a seguito delle rinunce sopravvenute alle immatricolazioni.**

Parte ricorrente ha potuto verificare che non si è ancora proceduto all'integrale ripartizione dei posti disponibili, in quanto molti candidati, pur risultando assegnatari dei posti messi a bando, non hanno

provveduto alla successiva immatricolazione nella Scuola di specializzazione prescelta. Senza considerare che a questi devono aggiungersi, inoltre, i posti che nelle more sono andati “bruciati” in quanto solo fittiziamente assegnati a chi, pur essendosi immatricolato in una determinata Scuola, che evidentemente non era quella ambita, dopo appena qualche mese ha rinunciato all’incarico e, quindi, all’erogazione della borsa per il restante periodo di specializzazione. Tali posti in effetti non sono mai stati oggetto di redistribuzione.

In moltissime scuole, dunque, tra cui anche **Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore**, residuano posti vacanti.

Come pure si illustrerà nella successiva parte in diritto, a causa delle illegittime modalità di attribuzione delle borse previste dal Ministero per il concorso in esame, l’odierna parte ricorrente, ancora una volta e sino ad oggi, non è risultata assegnataria dei posti cui ambiva nonostante questi ultimi siano rimasti vacanti.

Ciò posto, i provvedimenti impugnati sono censurabili per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 4, 32, 34 COST. -VIOLAZIONE DEL DELL’ART. 1 E DELL’ART. 9, COMMA 4, DEL BANDO DI CONCORSO – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST. E DI PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA I CONCORRENTI EX ART. 3 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

L’accesso alle Scuole di Specializzazione medica è soggetto, com’è noto, ad un concorso a numero programmato, indetto dal M.U.R., per l’anno accademico che ci occupa, con Decreto direttoriale n. 1177 del 24 luglio 2020.

In particolare, il Ministero dell’Università e della Ricerca, nell’intento di rimediare ai profili di illegittimità relativi alle scorse tornate concorsuali, siccome ripetutamente stigmatizzati dal Giudice amministrativo, ha approntato per quest’anno un sistema scandito in due fasi: la “**fase ordinaria**” di scelta delle Scuole, assegnazione e immatricolazione, per i candidati utilmente collocati in graduatoria, e una “**Sessione straordinaria di recupero dei posti**” sui quali non si è perfezionata l’immatricolazione all’esito della fase “ordinaria”, teoricamente ideata per garantire, in via residuale, la completa distribuzione dei posti rimasti liberi.

A tal fine, con riguardo alla fase “ordinaria” il Ministero odiernamente intimato ha previsto, ai sensi

dell'art. 9, comma 4, del bando di concorso, che *“una volta pubblicate le assegnazioni:*

- *il candidato assegnato deve **inderogabilmente provvedere all'iscrizione alla Scuola di assegnazione a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di assegnazione, quindi da martedì 13 ottobre 2020, e comunque entro e non oltre martedì 20 ottobre 2020 ore 12.00** (fuso orario Italia) a pena di decadenza;*
- *L'Università di assegnazione, mediante l'area riservata sul sito www.university.it, comunica al CINECA le iscrizioni a partire dallo stesso martedì 13 ottobre 2020 in cui iniziano le immatricolazioni e **fino a venerdì 23 ottobre 2020;***
- *il CINECA **martedì 27 ottobre 2020**, procede alla pubblicazione degli esiti delle immatricolazioni sulla pagina riservata di ogni candidato sul sito www.university.it”.*

Al termine della suddetta fase avrebbe dovuto prendere avvio la c.d. *“Sessione straordinaria di recupero”* per la redistribuzione dei posti disponibili, attraverso la quale, a tenore dell'art. 10, co. 2, del bando, *“I suddetti posti in riassegnazione sono, pertanto, rimessi in scelta, a favore di tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito, che nella fase ordinaria delle scelte abbiano espresso almeno una scelta in termini di tipologia e sede, ivi compresi i candidati già immatricolati e quelli decaduti dal posto assegnato per mancato perfezionamento dell'immatricolazione.”.*

Nella specie, l'odierna parte ricorrente avrebbe potuto beneficiare degli scorrimenti straordinari ai fini dell'ammissione alla Scuola di specializzazione prescelta fino al **30 dicembre u.s.**, termine di inizio delle attività didattiche (ai sensi dell'art. 1 della *lex specialis*, rubricato *“Disposizioni generali”*, *“La data di inizio delle attività didattiche per i medici immatricolati nell'a.a. 2019/2020 alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'Allegato 1 è fissata a mercoledì 30 dicembre 2020).*

Tuttavia, le scansioni temporali descritte dal bando di concorso (doc. 6) sono rimaste concretamente inattuato.

Come evidenziato in narrativa, infatti, la procedura concorsuale è stata sottoposta a dura prova a seguito dei ricorsi intentati per via dell'illegittimità del *modus operandi* dell'Amministrazione, con la conseguenza che **la graduatoria di merito è stata ripetutamente aggiornata e la sessione straordinaria di recupero ha avuto inizio a dir poco tardivamente, ossia soltanto nel mese di gennaio.**

Sul punto, il MUR, con Decreto direttoriale n. 362 del 21 dicembre 2020 (doc. 1), ha disposto che *“Ferre restando le regole di cui all'art. 10 del citato bando, la sessione straordinaria di recupero dei posti prende avvio da martedì 12 gennaio 2021”* e che *“La data di avvio delle attività didattiche per i*

medici immatricolati nell'a.a. 2019/2020 è fissata a martedì 26 gennaio 2021." (art. 2).

Ad ulteriore conferma, il MUR ha reso disponibile sull'area personale dei candidati, in data 11 gennaio u.s., l'Avviso di apertura della Sessione straordinaria.

Vale la pena segnalare che, **se le date previste dal bando di concorso non avessero subito una brusca battuta d'arresto, i candidati assegnati - come parte ricorrente - ad una sede di specializzazione diversa da quella prescelta avrebbero potuto beneficiare per almeno tre mesi delle riassegnazioni straordinarie di recupero prima della presa di servizio, così da ambire alla Scuola di interesse!**

Ciò non è accaduto, in quanto i **cronoprogrammi riportati rispettivamente negli Avvisi dell'11 gennaio e del 19 gennaio 2021 (doc. 2)**, comunicati ai candidati sul portale *University*, hanno consentito a parte ricorrente di poter fruire di sole due settimane di riassegnazioni straordinarie (cfr. Avvisi in atti, recanti le seguenti scadenze temporali: **12-15 gennaio; 19-22 gennaio 2021**).

Difatti, con il citato Avviso del 19 gennaio, parte resistente ha comunicato che *"lunedì 8 febbraio 2021 verrà comunicata la data dell'eventuale fase di riassegnazione successiva, fase che avrà luogo qualora dovessero residuare ancora posti da riassegnare una volta chiusa l'attuale fase di iscrizione"*.

In tal modo, avendo a disposizione solo due scorrimenti, parte ricorrente non è riuscita ad accedere al posto realmente ambito, cosa che sarebbe certamente avvenuta se si fossero rispettati i tempi inizialmente stabiliti nel bando di concorso e la stessa avesse potuto giovare di tre mesi di scorrimenti.

E invece, a causa dei ritardi addebitabili alla condotta posta in essere dall'Amministrazione, contestata dinanzi al Giudice amministrativo, parte ricorrente si è ritrovata vittima incolpevole della **preclusione introdotta dall'art. 10 del bando di concorso**, a mente del quale *"**dopo l'inizio delle attività didattiche la partecipazione alla Sessione straordinaria di recupero non è ammessa per i candidati che stanno già fruendo di un posto in specialità la cui copertura economica risulta ormai definitivamente incisa dall'avvio della frequenza del Corso di specializzazione, rendendone impossibile la sua riassegnazione.**"* (art. 10, co.2).

La stessa, dovendo prendere servizio il 26 gennaio 2021 per iniziare le attività didattiche, non potrà, del tutto irragionevolmente, partecipare all'ulteriore riassegnazione straordinaria prevista il **prossimo 8 febbraio!**

Il principio meritocratico, consacrato dal testo costituzionale ai sensi dell'art. 34 della Costituzione,

correlato al diritto di intraprendere un'attività professionale «secondo le proprie possibilità e la propria scelta» (art. 4 Cost.), è stato, in tal modo, fortemente leso.

Com'è noto, *“il concorso pubblico costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'Amministrazione e la regola del pubblico concorso può dirsi rispettata solo quando le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi”* (T.A.R., Roma, sez. III, 28/11/2017, n. 11770).

Ebbene, in maniera del tutto illogica e in contrasto con il principio di buon andamento chiamato a sorreggere l'azione amministrativa, parte resistente ha ommesso di riconoscere in favore dell'odierna parte ricorrente la possibilità di concorrere alle riassegnazioni straordinarie in condizioni di parità con gli altri candidati, che potranno continuare a beneficiare degli scorrimenti nonostante i differimenti dovuti agli aggiornamenti, allo stato degli atti e del contenzioso, dei cronoprogrammi delle fasi concorsuali.

Tale circostanza ha comportato una grave disparità di trattamento, in quanto ha permesso di sovvertire totalmente l'ordine della graduatoria: i candidati con un punteggio inferiore a quello di parte ricorrente potranno, ingiustamente, fruire di una situazione più vantaggiosa e, nella specie, ambire alle Scuole di interesse al posto di quest'ultima.

Non si vede come detto meccanismo possa, in concreto, garantire la selezione dei migliori candidati, maggiormente esperti e preparati in una determinata specialità, posto che tale obiettivo, come ritenuto dall'Ecc.mo Consiglio di Stato, *«si configura quale caratteristica essenziale del concorso, quale mezzo di reclutamento a pubblici impieghi, mercé il superamento di prove appositamente preordinate a farne emergere le qualità»* (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, sentenza 16/12/2015 n. 5693/2015).

Operando in maniera corretta, invece, l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire anche all'odierna parte ricorrente, che ha fiduciosamente confidato nelle scadenze fissate dal bando, di beneficiare di tutte le fasi di riassegnazione della Sessione straordinaria di recupero.

Per giurisprudenza costante, *“la normativa avente ad oggetto le procedure pubbliche deve essere interpretata nel senso di consentire la più ampia partecipazione possibile, e di garantire l'affidamento dei concorrenti che si sono attenuti alle espressioni contenute nella lex specialis, valendo infatti, per la sua interpretazione, i principi enunciati dall'art. 1, L. 7.8.1990 n. 241.”* (T.A.R. Milano, sez. IV, 01/03/2016, n. 425).

E invece, nonostante l'ottimo punteggio conseguito, l'odierna parte ricorrente, per colpe e ritardi evidentemente imputabili all'Amministrazione, che ha illegittimamente inserito nel bando delle clausole poi giustamente censurate da codesto Ecc.mo TAR, si è dovuta accontentare di una sede di specializzazione che non rientra tra quelle di suo gradimento.

Se si fossero *ex adverso* rispettate le regole e tempistiche stabilite nel bando di concorso D.D. 1177/2020, parte ricorrente avrebbe con certezza avuto accesso alla Sede di suo primo interesse o comunque altra di maggior interesse professionale.

E invece in tal modo il Ministero dell'Università e della Ricerca, oltre ad aver apertamente violato la *lex specialis* ha inevitabilmente compromesso il diritto allo studio e il fondamentale principio meritocratico, sotteso a qualunque concorso pubblico, con conseguente gravissima lesione della sfera giuridica di parte ricorrente.

Donde la richiesta di ammissione di parte ricorrente ai prossimi scorrimenti straordinari, potendo così ambire alla Scuola prescelta in prima opzione.

2. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 4, 32, COST. - SULLA MANCATA RIASSEGNAZIONE DEI POSTI VACANTI E DISPONIBILI IN SEGUITO ALLE RINUNCE SOPRAVVENUTE ALL'IMMATRICOLAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER OMESSA ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI –VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST.

Ferme restando le pregresse considerazioni, vale la pena segnalare che la procedura di assegnazione straordinaria delle borse di specializzazione per cui è causa, così come è congeniata, va opportunamente censurata sotto un altro profilo.

Com'è noto l'accesso alle Scuole di Specializzazione medica è soggetto ad un concorso a numero programmato che può essere limitato, previa individuazione del contingente numerico dei posti disponibili per ogni anno accademico di immatricolazione.

Va sin da subito precisato che tale dato non è il frutto di una scelta arbitraria e discrezionale, ma, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 368/1999, i posti banditi ogni anno per l'accesso alle scuole di specializzazione medica sono strettamente legati al fabbisogno di medici di cui, secondo quanto previsto dal Ministero della Salute, il sistema sanitario nazionale necessita per garantire standard minimi di assistenza.

Al fine di assicurare l'efficienza del sistema e il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa di riferimento (art. 35 del D.lgs. n. 368/99), dunque, i posti messi a bando in relazione ad una

specifiche annualità devono essere coperti nell'ambito della relativa tornata concorsuale, potendo essere riassegnati in quella successiva solo se ed in quanto si sia quantomeno tentato invano di assegnarli tutti.

Ciò al fine di garantire il raggiungimento dei necessari standard assistenziali e il soddisfacimento del fabbisogno di professionisti che presenta il nostro sistema sanitario nazionale.

Questo presuppone che l'Amministrazione non possa individuare meccanismi di scorrimento della graduatoria che, com'è accaduto nel caso di specie per effetto degli artt. 9 e 10 del bando e della relativa applicazione, illegittimamente non permettono l'assegnazione di tutti i posti disponibili nell'ambito della tornata di riferimento entro il termine di chiusura della graduatoria stessa.

Mentre nel caso odiernamente trattato, il Ministero, a causa delle illegittime disposizioni inserite nel bando, lascerà vacanti tutti i posti oggetto di rinuncia postuma all'immatricolazione.

Per meglio comprendere le falle del contorto e illegittimo sistema ideato dal Ministero vale la pena descrivere le modalità di assegnazione dei posti banditi.

Come anticipato, terminata la fase ordinaria di immatricolazione prende avvio la Sessione straordinaria di recupero dei posti disponibili, in ragione della posizione rivestita dai candidati in graduatoria e dell'ordine delle scelte dagli stessi effettuato.

Tuttavia, a seguito dell'avvio delle attività didattiche, in virtù dell'art. 10, comma 7, del bando di concorso, gli interessati non possono più subentrare sui posti occupati da candidati che hanno utilmente perfezionato l'immatricolazione, ma hanno successivamente rinunciato al Corso, con la conseguenza che gli stessi rimangono, come si dirà, nei fatti vacanti.

Conseguentemente tutte le borse abbandonate dopo l'inizio delle attività accademiche (*rectius* 26 gennaio 2021) saranno definitivamente "bruciate", in quanto tali posti non possono essere in alcun modo recuperati e riassegnati ad altri candidati collocati in graduatoria.

Ancora una volta, infatti, l'Amministrazione intimata ha strutturato una procedura di riassegnazione delle borse che non prevede - nemmeno nella fase delle assegnazioni straordinarie - il recupero dei posti di specializzazione oggetto di rinuncia postuma all'immatricolazione.

Nella specie, con il censurato comma 7, dell'articolo 10 del bando, l'Amministrazione, in maniera illegittima e ingiustificata, ha escluso la possibilità di riassegnare, anche durante le c.d. sessioni straordinarie, quei posti (e quelle borse) che sono stati coperti solo fittiziamente in quanto in alcuni

casi dopo alcuni giorni dall'immatricolazione gli assegnatari hanno inteso rinunciarvi.

La citata norma, in maniera del tutto illogica, prevede infatti che *“non sono possibili subentri su posti con contratti la cui copertura economica risulti ormai incisa dall'avvio della frequenza del Corso di specializzazione a.a. 2019/2020 da parte dello specializzando che, essendo iniziate le attività didattiche, ha cominciato a fruire del contratto di formazione maturando il diritto a percepire i relativi emolumenti. Gli stanziamenti statali così residuati e non più sufficienti a consentire la copertura per intero di un posto in formazione specialistica, sono comunque oggetto di riassegnazione nell'ambito del contingente dei contratti di specializzazione per i successivi anni accademici, compatibilmente con la tempistica delle procedure ministeriali in atto.”*.

In termini sostanzialmente analoghi, si esprime anche il Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, di cui al Decreto 10 agosto 2017, n. 130, parimenti impugnato.

Come già evidenziato, tuttavia tale previsione è assolutamente illegittima in quanto a causa di ciò **molti posti (e borse) che sono oggetto di rinuncia “post immatricolazione” da parte dei candidati che si sono inizialmente iscritti, ma che non hanno deciso di proseguire il loro percorso, andranno letteralmente persi atteso che non verranno mai riassegnati a nessuno.**

Non è di certo ammissibile che il Ministero decida arbitrariamente di legittimare la perdita definitiva di una parte dei posti messi a bando, incrementando l'imbuto formativo e la carenza del personale medico.

Tale circostanza acuisce inoltre un problema già di per sé eclatante, contribuendo a diminuire inesorabilmente il numero dei medici specializzati nei prossimi anni.

Sul punto bisogna pure considerare che il Ministero peraltro è assolutamente indietro con la pubblicazione dei bandi per l'accesso alle Scuole di Specializzazione medica, in quanto ci troviamo a Gennaio 2021 e il concorso di cui si discute si riferisce all'annualità 2019/2020(!!).

In quest'ottica, è evidente che **l'attuale sistema delle scuole di specializzazione in medicina non stia garantendo un numero sufficiente di specialisti per il prossimo futuro e la mancata assegnazione di tutti i posti messi a bando è assolutamente inaccettabile.**

Tale questione non è di certo secondaria e rende il caso sottoposto a codesto Ecc.mo Collegio, oltre che fondato sul piano giuridico, anche ampiamente corroborato da elementi oggettivi e pratici.

Peraltro, sull'irragionevolezza e sulla conseguente illegittimità della riportata previsione concorsuale



il Consiglio di Stato ha ripetutamente osservato che: *“tale vizio di ragionevolezza del bando evidenziatosi nella prassi merita uno scrutinio approfondito nel merito (specie in relazione al fenomeno delle borse “non intonse” ossia parzialmente utilizzate da soggetti successivamente rinuncianti) al fine di individuare soluzioni che consentano di contemperare adeguatamente il principio meritocratico[...]con l’esigenza di pubblico interesse (divenuta preminente con l’emergenza Covid 19 di cui al dl n. 14 del 2020) a saturare tendenzialmente le risorse disponibili; la giurisprudenza cautelare della Sezione con recenti pronunce (decreti n.1195 e 1197) si è pronunciata in senso favorevole alla tesi del ricorrente con indirizzo al quale può darsi sostanziale continuità nel senso di ritenere possibile, nelle prossime eventuali sessioni straordinarie del bando 2018/2019 la riassegnazione delle risorse rimaste inutilizzate nelle sessioni straordinarie svoltesi a decorrere dall’inizio dei corsi (valutando una celere riprogrammazione delle risorse rimaste inoptate anche per borse c.d. non intonse con inizio delle corresponsione a decorrere dalla data di effettiva immatricolazione del subentrante ed escludendo invece un’immatricolazione senza borsa che potrebbe essere dubbia sotto il profilo del rispetto del diritto comunitario cfr. Corte giustizia Unione europea, 19-05-2011, n. 452/09) sempre nel rispetto dell’ordine di graduatoria (ma con invito a riconsiderare nei prossimi bandi tale effetto disfunzionale del sistema delle sessioni straordinarie)[...]pertanto, in accoglimento dell’istanza di esecuzione cautelare, si ordina al Ministero di provvedere alla sollecita esecuzione della riassegnazione delle borse di studio rimaste vacanti(tra le tante, Cons. Stato, ord. cau. n. 6940, pubblicata il 01.12.2020).*

Sulla base di tali premesse, il Consiglio di Stato è giunto alla naturale conclusione che “in tal senso può pronunciarsi un’ordinanza propulsiva, condizionata al rispetto della graduatoria e delle disponibilità esistenti, che andranno considerate secondo il principio della tendenziale necessità di saturare le risorse disponibili” (CdS, Sez. VI, *ex multis* **ord. cau. n. 6097 del 19 ottobre 2020**; decreto monocratico n. 1229 del 18 marzo 2020, confermato con ordinanza n. 2062 del 20 aprile 2020).

Ed ancora, sempre il Giudice Amministrativo d’Appello ha ritenuto opportuno accogliere le censure proposte su ricorsi analoghi al presente in considerazione del fatto che «è successivamente intervenuto il D.L. 9 marzo 2020, n. 14 (Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19) che, all’art. 1, primo comma, lett. a), stabilisce che si proceda “al reclutamento delle professioni sanitarie, come individuate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, nonché di medici specializzandi, iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso

delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta [...] Considerato peraltro che, in ogni caso, i limiti del contingente stabilito dal Ministero, anche senza calcolare il numero delle borse vacanti, inutilizzate e/o "bruciate", dovrà essere rimodulato per effetto dell'art.1, primo comma, lett. a) del D.L. 09/03/2020, n. 14 cit. e dei provvedimenti conseguenti; Ritenuto pertanto evidente che si è in presenza di un caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio.»(da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, decreto monocratico n. 1260 del 20 marzo 2020; n. 1219 del 16 marzo 2020, confermato con ordinanza 2571 dell'11 maggio 2020).

In conformità con quanto stabilito dal Giudice Amministrativo e al fine di assicurare l'efficienza del sistema e il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa di riferimento (art. 35 del D.lgs. n. 368/99), dunque, i posti messi a bando in relazione ad una specifica annualità devono essere coperti nell'ambito della relativa tornata concorsuale, potendo essere riassegnati in quella successiva solo se ed in quanto si sia quantomeno tentato invano di assegnarli tutti proprio per garantire il rispetto del fabbisogno di medici specialisti per l'anno di riferimento.

L'Amministrazione che individua meccanismi di scorrimento della graduatoria che, com'è accaduto nel caso di specie, illegittimamente non permettono l'assegnazione di tutti i posti disponibili nell'ambito della tornata di riferimento, va condannata alla ricognizione e alle riassegnazioni di detti posti, al pari di quanto avvenuto per le stesse motivazioni negli anni passati.

E infatti, le borse vacanti a seguito di rinuncia successiva all'inizio delle attività didattiche, per effetto dell'illegittimo meccanismo di assegnazione previsto, non possono andare perse atteso che sono sempre moltissime. **Per l'anno precedente erano addirittura 569 come segnalato dal Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 6780/2020 (cfr. CdS, sez. VI, ord. n. 6780 del 24 novembre 2020).**

Quello che ne emerge è un quadro assolutamente allarmante in quanto senza l'intervento del Giudice

amministrativo sarebbero rimasti scoperti negli ospedali centinaia di posti.

In aggiunta alle esposte considerazioni va, inoltre, evidenziato che così facendo il Ministero non ha leso soltanto il diritto allo studio e al lavoro di parte ricorrente, ma, soprattutto, il primario diritto alla salute dei cittadini che, in assenza di un adeguata copertura del fabbisogno di medici presso le strutture del S.S.N. non può affatto essere tutelato e garantito.

Ed infatti, i posti banditi ogni anno per l'accesso alle scuole di specializzazione medica **sono strettamente legati al fabbisogno di medici di cui, secondo quanto previsto dal Ministero della Salute, il sistema sanitario nazionale necessita per garantire standard minimi di assistenza.**

L'operato dell'amministrazione è pacificamente illegittimo se si considera che, a causa delle illegittime previsioni del bando, continuano a mancare i medici specializzandi negli Ospedali.

Senza considerare, la sottostima dei medici specialisti che, oltre ad essere ormai tristemente fatto notorio, ha creato **difficoltà oggettive a tutti i reparti ospedalieri italiani, dove gli specializzandi, oltre che formarsi, lavorano e prestano assistenza ai pazienti.**

Il censurato *modus operandi* posto in essere dalla resistente, oggi più che mai, ha fatto sì che si consumasse una tragedia che, in effetti, era annunciata.

Come sottolineato da codesto Collegio, *"emerge in ogni caso, tuttavia, il problema dei posti che, nell'immediatezza dell'avvio dei corsi, risultino comunque vacanti, per mancata immatricolazione o rinuncia di chi in un primo momento li aveva accettati: tali vacanze risultano di anno in anno fisiologiche, in corrispondenza delle più varie e incompressibili motivazioni individuali, ma resta il fatto che le stesse – peraltro possibili in qualsiasi momento, anche a notevole distanza dall'inizio dei corsi – possono sembrare incompatibili sia con le riconosciute esigenze del servizio sanitario, sia con le **legittime aspirazioni di numerosi giovani medici, costretti ad attendere l'avvio delle nuove prove selettive annuali, con ridottissime possibilità lavorative nel periodo intermedio**"* (Tar Lazio – Roma, sent. n. 10458 del 14 ottobre 2020).

In assenza dell'organico previsto non solo si sono abbassati i livelli qualitativi e quantitativi del nostro sistema sanitario nazionale, ma si è concorso a danneggiare anche il futuro del nostro Paese in quest'ambito.

Conseguentemente, il già frustato fabbisogno dei medici, di anno in anno totalmente disatteso, è stato ancora una volta ridotto a causa delle centinaia di borse di studio andate perse.

Diversi reparti si trovano totalmente sguarniti e nessuno può sostituire questa forza lavoro.

A riprova di ciò basti riflettere proprio sui difficili giorni che il nostro Paese sta (purtroppo)

affrontando a causa dell'epidemia del Covid-19 che ha messo in seria crisi l'intero Sistema sanitario nazionale.

La denunciata penuria di personale medico ha costretto ad inviare “in trincea” i medici appena abilitati o addirittura quelli in pensione con tutte le conseguenze del caso.

Vale la pena sottolineare, quindi, che la soluzione prospettata dal Ministero circa la possibile ed eventuale riassegnazione delle borse nei successivi concorsi non può essere condivisa, perché la riassegnazione ad anni successivi dei posti rimasti liberi in quanto arbitrariamente non assegnati per quest'anno accademico anche qualora si realizzasse, sarebbe totalmente inutile ed anzi ulteriormente illegittima.

E invero, va osservato che così facendo, al termine del percorso di specializzazione (che dura in media 6 anni), non vi sarà in effetti alcuna corrispondenza tra i flussi previsti per i pensionamenti e i nuovi medici specializzati, che dovrebbero prenderne il posto, in totale spregio a quanto previsto dalla normativa di riferimento (cfr. D.lgs. n. 368/99).

Tale assunto, del resto, viene dimostrato dallo studio statistico presentato da tutte le Associazioni di categoria e avallato anche dalla Federazione Italiana dei Medici di Famiglia, secondo il quale nel 2028 saranno andati in pensione un totale di 80.676 medici del SSN, mentre il nostro sistema universitario, stante l'attuale trend di posti banditi, riuscirà a formare soltanto 39.000 nuovi medici specializzati.

Il restante contingente di circa 42.000 medici, secondo questi allarmanti dati, dovrà essere sostituito con laureati stranieri o, cosa peggiore, non sostituito affatto.

In particolare, l'ANAAO-Assomed (Associazione medici e dirigenti del SSN), ha rilevato che *“Proiettando al 2025 il numero di contratti di formazione specialistica previsti dal 2013/2014 al 2020/2021 (contratti di formazione specialistica MIUR + contratti regionali), considerato il numero totale di dirigenti medici attivi presenti nella rete assistenziale delle singole regioni, **abbiamo stimato i pensionamenti regionali per ogni branca specialistica da qui al 2025 (fonte: CAT 2017, ISTAT 2017, COGEAPS 2017), ipotizzando una uscita dal sistema intorno al 50%. In sintesi abbiamo confrontato, per le principali specialità, i flussi pensionistici nel SSN in un periodo di 8 anni (2018/2025), con le capacità formative post laurea nello stesso periodo di riferimento. Abbiamo poi confrontato i fabbisogni di specialisti dichiarati dalle regioni con le carenze per pensionamento da noi stimate. Si precisa che i numeri elencati non tengono conto delle carenze odierne, circa 10.000 medici al 2018, già drammaticamente rilevanti in alcune specializzazioni e regioni italiane[...] Dall'analisi delle curve di pensionamento e dei nuovi***

specialisti formati nel periodo 2018-2025, è previsto un ammanco di circa 16.700 medici.”(Studio condotto nel 2019 da AnaaoAssomed, recante “*La mappa delle carenze di medici specialisti regione per regione*”, in atti).

In quest’ottica, è evidente che **l’attuale sistema delle scuole di specializzazione in medicina non stia garantendo un numero sufficiente di specialisti per il prossimo futuro.**

La carenza di medici specialisti, peraltro, interessa tutte le Regioni, con l’evidente paradosso per cui se, e quando, riapriranno i concorsi, mancheranno i medici da assumere.

Sulla scorta di tali circostanze, il dato rilevato è particolarmente inquietante: le uscite stimate per effetto dei pensionamenti non saranno comunque bilanciate dalle presumibili nuove assunzioni, per mancanza di medici specializzati.

D’altra parte, anche se le borse dovessero essere incrementate per l’anno prossimo, comunque il numero di medici che per l’a.a. 2019/2020 entrati in una Scuola di specializzazione al termine dei 6 anni non muterà, ma anzi sarà destinato inesorabilmente a decrescere.

Ciò in quanto il prossimo anno coloro che sono rimasti per quest’anno insoddisfatti della Scuola di Specializzazione alla quale sono immatricolati, ritenteranno il concorso e, nel caso in cui dovessero essere assegnati alla Scuola ambita, rinunceranno nuovamente al posto precedentemente assegnato.

Le suesposte considerazioni rendono, pertanto, evidente il carattere manifestamente illegittimo dei provvedimenti impugnati e l’erroneità del comportamento posto in essere dal MUR.

IN VIA ISTRUTTORIA

Data la delicatezza della procedura dal cui esito dipende la possibilità per un medico di intraprendere la carriera formativa e lavorativa desiderata, **appare essenziale verificare tutti i posti liberi ancora esistenti presso ognuno degli Atenei italiani ai quali il d.m. n. 650/2020 ha assegnato i posti ad ogni singola Università.**

Si chiede pertanto che **in via istruttoria** venga disposta la ricognizione da parte del Mur di tutti i posti residui esistenti nei vari Atenei, che risultino vacanti o comunque disponibili a seguito di intervenuta rinuncia post immatricolazione, specificando anche la tipologia della Scuola di Specializzazione, al fine di poterli ridistribuire.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite, attesa l’enorme difficoltà nell’individuazione e conseguente notificazione del ricorso nei confronti di tutti i soggetti

potenzialmente controinteressati, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a..

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

SULLA ISTANZA CAUTELARE

Alla luce delle superiori premesse, si ritiene sussistente il requisito del *fumus boni iuris* a sostegno del presente ricorso.

Del resto il *periculum in mora* è particolarmente grave e allarmante.

Sussistono, infatti, le ragioni di estrema gravità e urgenza che giustificano la richiesta misura cautelare della sospensione dei provvedimenti impugnati.

Ciò in quanto **sono tuttora in atto le rassegnazioni straordinarie dei contratti di specializzazione** e, come da Avviso del 19 gennaio 2021, **“lunedì 8 febbraio 2021 verrà comunicata la data dell'eventuale fase di riassegnazione successiva, che avrà luogo qualora dovessero residuare ancora posti da riassegnare una volta chiusa l'attuale fase di iscrizione.”** (doc. 2).

Parte ricorrente, dovendo prendere servizio il 26 gennaio u.s., in forza della preclusione contenuta nel bando di concorso non potrà, incolpevolmente, partecipare all'ulteriore fase di riassegnazione in parola ed essere ammessa alla sede della Scuola di Specializzazione prescelta in prima opzione o comunque altra di maggior interesse professionale.

Pertanto, **in mancanza di idonea tutela cautelare volta a consentire a parte ricorrente di partecipare agli ulteriori scorrimenti straordinari, a far data dal prossimo 8 febbraio**, si determinerebbe, oltre che una violazione del diritto allo studio e delle legittime aspettative di parte ricorrente, anche una **profonda disparità di trattamento, avuto riguardo alla possibilità, per candidati con punteggi inferiori rispetto a quelli dalla stessa conseguiti, di sopravanzare quest'ultima ai fini dell'ammissione alla Scuola di Specializzazione prescelta.**

Ove, pertanto, l'Ecc.mo TAR del Lazio adito non dovesse concedere la richiesta misura cautelare, il danno immediato e diretto che subirebbe parte ricorrente è di tutta evidenza, in quanto il relativo percorso di formazione e di apprendimento sarebbe ingiustamente ed irreparabilmente leso, con grave pregiudizio personale, professionale e patrimoniale.

A fortiori, è bene soggiungere che, in caso di ammissione tardiva agli ulteriori scorrimenti

straordinari, la stessa perderebbe la possibilità di essere assegnata alla Sede di interesse con la conseguente impossibilità di maturare le ore di servizio, la frequenza dei corsi della sede di interesse e il numero di ore di presenza necessarie per poter accedere agli esami di verifica.

Per tale ragione, com'è noto, viene richiesto agli studenti delle Scuole di specializzazione di procedere ad immatricolarsi tempestivamente.

Tutto ciò premesso,

VOGLIA L'ILL.MO PRESIDENTE

DELL'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO- ROMA

stanti i presupposti di estrema gravità e urgenza di cui si è dato conto, *contrariis reiectis*, accogliere il presente ricorso in ogni sua parte con conseguente annullamento *in parte qua* degli atti indicati in epigrafe, **adottare un provvedimento cautelare monocratico che permetta all'odierna parte ricorrente di partecipare alle ulteriori riassegnazioni straordinarie che saranno comunicate l'8 febbraio p.v. senza incorrere nella preclusione di cui all'art. 10, co. 2, del bando di concorso**, ordinando, a tal fine, all'Amministrazione di porre in essere qualsiasi tipo di misura idonea.

Tale preclusione è divenuta illegittima a seguito dell'arbitrario slittamento della Sessione straordinaria di recupero predisposto dal Ministero, culminato con il Decreto n. 362 del 21 dicembre 2020 che ha sensibilmente contratto il lasso di tempo che intercorreva tra le assegnazioni ordinarie e la presa di servizio da parte dei candidati.

Originariamente, infatti, la pubblicazione della graduatoria era prevista per il 5 ottobre 2020 e la presa di servizio per il 30 dicembre u.s.. A seguito dei ritardi addebitabili all'Amministrazione, la stessa ha previsto al 30 dicembre 2020 il termine per le assegnazioni ordinarie e la presa di servizio per il 26 gennaio u.s., con la conseguenza che parte ricorrente ha potuto partecipare soltanto a due scorrimenti straordinari.

Da qui deriva l'illegittimità degli atti impugnati e, stante la ristretta tempistica entro cui verrà pubblicato il prossimo scorrimento, la richiesta di misura cautelare monocratica.

Tanto premesso, **voglia l'Ill.mo Presidente consentire a parte ricorrente di beneficiare dei prossimi scorrimenti straordinari che verranno comunicati a far data dall'8 febbraio p.v.;**

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

- **in via istruttoria**, ordinare al Ministero dell'Università e della Ricerca di effettuare la ricognizione di tutti i posti rimasti vacanti e disponibili rispetto ai limiti di cui al D.M. 650/2020, con relativa

specifica delle Scuole di Specializzazione in cui sono residuati relativamente al concorso per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione medica;

- **sempre in via istruttoria**, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., disporre, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- **in via cautelare**, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare al Ministero dell'Università e della Ricerca di consentire a parte ricorrente di partecipare agli ulteriori scorrimenti straordinari ai fini dell'utile ammissione della stessa alla sede della Scuola di specializzazione medica prescelta;

- **nel merito**, annullare gli atti impugnati, meglio individuati in epigrafe e, per gli effetti, ammettere l'odierna parte ricorrente alla Scuola di Specializzazione medica prescelta, con ogni conseguenza di legge.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 650,00.

Palermo – Roma, 3 febbraio 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata